



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 11/01/2018

COPIA

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 2018: conferma aliquote anno 2017.

L'anno duemiladiciotto, addi undici del mese di Gennaio alle ore 16:30 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAGLIONI ELENA	X	
RUSPOLINI ADRIANO	X		RANCHICCHIO CLAUDIO	X	
PRIMIERY MORENO	X		MARTA ALESSIA	X	

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- **il D.Lgs.** del 15 novembre 1993 n. 507 – Capo I – disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- **l'articolo 1**, comma 25, della legge n. 208/2015 ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- **l'art. 3**, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede: *“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*
- **con l'art. 53**, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- **con l'art. 1**, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito “... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- **con la citata** disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- **l'art. 174** del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- **con Decreto del Ministro dell'interno** del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. ;
- **Il decreto** di cui sopra è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017.
- **con il D.P.C.M.** 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
- **sono state** confermate per l'anno 2017 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni vigenti nell'anno 2016, così come determinate con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09.02.1994, come modificate con delibera del Commissario Straordinario n. 285 del 19.03.1994 e come prorogate per gli anni 1995 – 1996 – 1997 – 1998 con deliberazioni di G.C. n. 904 del 28.12.1994, di G.C. n. 1276 del 28.10.1995, di G.C. n. 167 del 28.02.1997 e di C.C. n. 142 del 25.02.1998, come aumentate a decorrere dall'anno 1999 con deliberazione di C.C. n. 48 del 25.03.1999 e come confermate per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 con deliberazioni di C.C. n. 28 del 28.02.2000, di G.C. n. 266 del 27.12.2000, di G.C. n. 285 del 20.12.2001, n. 50 del 20.03.2003, n. 42 del 25.03.2004, n. 69

del 29 aprile 2005, n. 35 del 2 marzo 2006, n. 30 del 27 febbraio 2007, n. 46 del 6 marzo 2008, n. 64 del 6 marzo 2009, n. 95 del 25 marzo 2010 n. 61 del 15 marzo 2011, n. 55 del 1 marzo 2012, n. 141 del 30 agosto 2013, n. 168 del 01/07/2014, n. 87 del 14/05/2015, n. 59 del 07/04/2016 e n. 46 del 02/03/2017;

- **in attuazione** a quanto previsto dal D.L.vo 15/11/93 n. 507, art. 3, 5° comma, deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09.02.1994 furono approvate le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto pubbliche affissioni, da applicarsi a far tempo dall'01/01/94;
- **con D.C.C. n. 48** del 25.03.1999, in attuazione dell'art. 11, comma 10, della Legge 449/97, le tariffe furono aumentate del 20%;
- **l'art. 23**, comma 7, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012, ha abrogato l'art. 11, comma 10, sopra citato;
- **dall'art. 23**, commi 7 e 11 del D.L. 83/2012 si evince chiaramente che l'abrogazione dell'art. 11, comma 10, della legge 449/97 non ha alcun effetto retroattivo con la conseguenza che gli aumenti tariffari in questione hanno continuato a mantenere il proprio vigore fino all'anno 2016;
- **l'articolo 1**, comma 739, della legge n. 208/2015, fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012
- **l'articolo 1**, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

comma 26. "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

- **la legge** di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/2017), all'art. 1 comma 37 prevede anche per il prossimo anno il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
- **dunque**, sulla base della norma sopra richiamata: 1) il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità; 2) sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;
- **nonostante** le importanti problematiche connesse alla grave crisi economica generale, i rilevanti tagli dei trasferimenti erariali e la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, richiedano risorse aggiuntive ed un incremento del gettito delle entrate tributarie, l'Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno 2018 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni nella stessa misura di quelle vigenti nell'anno 2017, così da poter ottenere un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie

dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, disponendo di conseguenza la conferma per l'anno 2018 delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni vigenti nell'anno 2017;

Valutato in € 93.000,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2018;

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il Capo I del D.lgs. 15.11.1993, n. 507;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

Visti i prescritti pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000 ed allegati al presente atto;

Visto l'art.48 del D.Lgs n.267/2000;

All'unanimità di voti, legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1. DI DISPORRE**, per le motivazioni esposte in premessa, la conferma per l'anno 2018 delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni vigenti nell'anno 2017 così come determinate con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09.02.1994, come modificate con delibera del Commissario Straordinario n. 285 del 19.03.1994 e come prorogate per gli anni 1995 – 1996 – 1997 – 1998 con deliberazioni di G.C. n. 904 del 28.12.1994, di G.C. n. 1276 del 28.10.1995, di G.C. n. 167 del 28.02.1997 e di C.C. n. 142 del 25.02.1998, come aumentate a decorrere dall'anno 1999 con deliberazione di C.C. n. 48 del 25.03.1999 e come confermate per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 con deliberazioni di C.C. n. 28 del 28.02.2000, di G.C. n. 266 del 27.12.2000, di G.C. n. 285

del 20.12.2001, n. 50 del 20.03.2003, n. 42 del 25.03.2004, n. 69 del 29 aprile 2005, n. 35 del 2 marzo 2006, n. 30 del 27 febbraio 2007, n. 46 del 6 marzo 2008, n. 64 del 6 marzo 2009, n. 95 del 25 marzo 2010 n. 61 del 15 marzo 2011, n. 55 del 1 marzo 2012, n. 141 del 30 agosto 2013, n. 168 del 01/07/2014, n. 87 del 14/05/2015 , n. 59 del 07/04/2016 e n. 46 del 02/03/2017;

2. **DI DARE ATTO** che il gettito stimato dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018 ammonta ad euro 93.000,00;
3. **DI DARE ATTO**, altresì, che il gettito ordinario previsto per l'imposta ed i diritti in parola, derivante dall'applicazione delle suddette tariffe, potrà costituire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente e contribuire all'obbligatorio equilibrio economico del bilancio, nonché ad assicurare il finanziamento della spesa connessa al mantenimento dei servizi comunali;
4. **DI DARE ATTO** del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e successivamente dall'art. 1 comma 37 della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) , inerente la sospensione, per il 2016 , per il 2017 e il 2018, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;
6. **DI DICHIARARE** la presente, all'unanimità di voti immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 17/02/2018

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Giunta n° 10 del 11/01/2018

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 2018: conferma aliquote anno 2017.

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **11/01/2018**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Giunta n° 10 del 11/01/2018

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 2018: conferma aliquote anno 2017.

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **11/01/2018**

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE CONTABILE

Proposta di Giunta n° 10 del 11/01/2018

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 2018: conferma aliquote anno 2017.

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, **11/01/2018**

Il Responsabile del Servizio
Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Giunta n° 10 del 11/01/2018

Oggetto Delibera:

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 2018: conferma aliquote anno 2017.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 17/01/2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 17/01/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / POSTE
ITALIANE S.P.A.